

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 286-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
responsabilità degli albergatori per le cose portate dai
clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il
17 dicembre 1962

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, che, a nome della Commissione affari esteri, ho l'onore di proporvi per l'approvazione, concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo. Al disegno di legge è allegato un « *Annexe* » di sette articoli che integra appunto detta Convenzione, che è stata firmata a Parigi il 17 dicembre 1962, dopo un lavoro preparatorio durato trent'anni, perchè l'*Alliance Internationale de l'hotellerie* cominciò nel 1932 ad elaborare un progetto di regolamentazione internazionale della materia, con l'intento di disciplinare in modo univoco e uniforme, almeno su base europea, la responsabilità degli albergatori per il deterioramento, la distruzione e la sottrazione degli oggetti appartenenti alla loro clientela.

Perchè solo oggi un provvedimento, si può ben dire, di incalzante logicità, venga portato alla approvazione del Parlamento, è presto spiegato.

Si tratta di modificare, per effetto dell'intesa maturata a livello europeo, quattro articoli del nostro codice civile, il che determina sempre le perplessità, verrebbe fatto di dire, istituzionali, del Ministero preposto alla gestione di queste vicende, e cioè del Ministero di grazia e giustizia.

Ma a tali perplessità si sono aggiunte anche altre perplessità: quelle nutrite comprensibilmente nell'ambito stesso della categoria alberghiera nazionale. Questa, pur consapevole e anzi da sempre assertrice della necessità di una legislazione uniforme su base continentale, aveva prospettato l'opportunità di conciliare non solo gli interessi dell'albergatore con quelli del cliente, ma anche quelli dell'albergatore proprietario di un albergo di lusso con quelli dell'albergatore proprietario di una azienda di media o piccola grandezza.

All'articolo 4 dell'allegato l'Italia propose un emendamento di tal fatta che la responsabilità illimitata dell'albergatore (in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione per colpa dell'albergatore o di persona

di cui egli è responsabile, di cose appartenenti a un cliente) fosse graduata in relazione alla « gravità » della colpa. Ma l'emendamento non ha potuto trovare accoglimento in considerazione del fatto che la legislazione di parecchi paesi membri del Consiglio d'Europa non conosce il concetto della graduazione di colpa, propria infatti delle legislazioni ispirate al diritto romano.

Il Governo si è indotto egualmente a firmare la Convenzione e a proporre la ratifica, tenuto conto delle ragioni preminenti della competitività della nostra ricettività alberghiera, e della funzione trainante del turismo nell'economia nazionale. Al turismo infatti si deve l'apporto più consistente al contenimento del *deficit* della nostra bilancia dei pagamenti (il saldo algebrico della bilancia turistica italiana, detratte le spese valutarie degli italiani per viaggi all'estero, è prossimo ai 2.000 miliardi di lire, secondo le valutazioni ISTAT) e fra le motivazioni dell'opzione per l'Italia dei turisti stranieri potrà pesare la certezza dell'uniformità della legislazione alberghiera: acquisita la parità dei contesti giuridici, potranno essere decisive così le maggiori, tradizionali attrattive del nostro paese. Il provvedimento in esame garantisce questa parità, e realizza lo scioglimento di uno almeno dei nodi preclusivi dell'opzione turistica internazionale (l'altro, ancora da sciogliere, riguarda la mancata classificazione alberghiera nazionale secondo moduli europei, classificazione che garantirebbe ai turisti stranieri anche la certezza del prodotto turistico offerto).

Ne guadagneranno, comunque, la credibilità e il buon nome del nostro patrimonio ricettivo, affidato ad operatori spesso di larga estimazione internazionale, cui il relatore si duole siano stati finora accordati trattamenti e agevolazioni assolutamente impari all'apporto decisivo dell'industria della ricettività all'economia del paese.

Per quanto riguarda il disegno di legge, come è detto nella relazione governativa, esso non solo autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione della Convenzione di cui si tratta ma tende anche a sostituire gli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del Codice civile con una nuova normativa. Quanto è

previsto nella nuova formulazione è improntato a chiarezza non equivoca. Invero dette norme prevedono:

all'articolo 1783, che gli albergatori debbano essere ritenuti responsabili del deterioramento, della distruzione e della sottrazione delle cose che il cliente detiene durante il soggiorno in albergo, sia che queste siano espressamente date in consegna al responsabile per la custodia sia, diversamente, nel caso in cui il cliente le trattenga presso di sé per il normale uso;

al successivo articolo 1784, che la responsabilità del conduttore venga resa illimitata, qualora si configuri l'ipotesi del deposito in custodia e, a proposito della custodia, si precisa che l'albergatore è obbligato a predisporre un apposito servizio, salvo il diritto di escludere alcuni oggetti, o a titolo precauzionale o per eccessive onerosità del rischio;

la esclusione comunque (come si specifica poi con l'articolo 1785) di ogni eventualità che possa far luogo alla figura della responsabilità oggettiva;

agli articoli 1786-*bis* e 1786-*ter*, infine, la determinazione dei termini presuntivi entro i quali il cliente può far valere le proprie doglianze e la esclusione — a conforto della natura pubblicistica dei diritti tutelati — di ogni possibilità di eludere la detta disciplina, anche se intervenga in senso contrario il mutuo accordo tra l'albergatore e il cliente.

A conclusione va rilevato che l'articolo 1786-*quinquies* estende il sistema introdotto con gli articoli illustrati anche alle case di cura, agli stabilimenti di pubblici spettacoli, agli stabilimenti balneari e simili, e conferisce alla nuova normativa un assetto organico di carattere generale.

SARTI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del Codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti:

« *Articolo 1783.* — Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che risultino in possesso del cliente durante la sua permanenza;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ra-

gionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Articolo 1784. — La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato.

Articolo 1785. — L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

Articolo 1786. — L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Articolo 1786-bis. — Fuori del caso previsto dall'articolo 1786, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distru-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Articolo 1786-ter. — Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Articolo 1786-quater. — Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano ai

veicoli, alle cose lasciate negli stessi, nè agli animali vivi.

Articolo 1786-quinquies. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze-letto o simili ».